

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2192/97 e E-2204/97**

(28 ottobre 1997)

Fatte salve le disposizioni nazionali in materia, è già prevista, ad esempio dall'articolo 5 del regolamento citato dall'Onorevole Parlamentare, la pubblicazione di un riassunto della notifica. Altrettanto dicasi per le decisioni che devono essere prese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Queste disposizioni dovrebbero agevolare l'eventuale applicazione, da parte di uno Stato membro, dell'articolo 12 di tale regolamento al fine di limitare o sospendere la commercializzazione o l'utilizzazione sul suo territorio di un prodotto o di un ingrediente alimentare che presenti rischi per la salute.

Infine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento, le disposizioni nazionali in materia e, se del caso, le disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾, l'articolo 14 prevede una relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento e un esame «delle sue ripercussioni sull'informazione del consumatore».

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

(98/C 82/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione degli effetti del consumo di tali prodotti

1. Può il Consiglio precisare le modalità di attuazione del programma di controllo richiesto dal comitato scientifico per l'alimentazione umana dell'UE (parere sulla valutazione di nuovi prodotti alimentari III/5915/97) al fine di raccogliere informazioni sulle ripercussioni a breve e a lungo termine del consumo di nuovi prodotti alimentari? A chi sarà affidata l'esecuzione di detto programma?
2. Quali saranno i dati rilevati, e per quale arco di tempo?
3. Il pubblico potrà avere accesso ai risultati del programma?

Risposta

(28 ottobre 1997)

Il comitato citato dall'Onorevole Parlamentare rientra nella sfera di competenza della Commissione, è pertanto opportuno rivolgersi a questa istituzione per ottenere informazioni sul programma in questione.

(98/C 82/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — raccolta di dati su tali prodotti

Può il Consiglio precisare quali sono le autorità competenti a registrare in opportune banche dati tutti i nuovi prodotti autorizzati o notificati ai sensi del regolamento in oggetto?